



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N° 62 del 16/10/2018

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COMPENSAZIONE ENTRATE COMUNALI.

L'anno duemiladiciotto il giorno SEDICI del mese di OTTOBRE alle ore 16,05 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Consiglieri:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1) Cianciola Emidio | 09) Cammarota Giuseppe |
| 2) Di Biasi Franco | 10) La Porta Massimo |
| 3) Pizza Monica | 11) Di Nardo Eleodoro |
| 4) D'Arienzo Maria Giovanna | 12) Buonora Maristella |
| 5) Di Filippo Giuseppe | 13) Framondino Luigi |
| 6) Crispino Francesco | 14) Comite Nicola |
| 7) Russo Gennaro | 15) Abate Agostino |
| 8) Marciano Pietro Paolo | 16) Caccamo Consolato Natalino |

Risultano assenti: **CIANCIOLA - PIZZA - ABATE - CAMMAROTA - CACCAMO**

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Elvira Serra , Eugenio Benevento , Roberto Antonio Mutalipassi e Gerardo Santosuosso.



Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Proponente: **Assessore al Bilancio, Tributi e Patrimonio.**

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la compensazione delle Entrate Comunali.

PREMESSO

- che in applicazione dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997, i Comuni hanno la facoltà di modificare attraverso la propria potestà regolamentare generale, la disciplina delle proprie entrate tributarie ed extratributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto di imposta;
- che il comma 167, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 testualmente recita: "Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali";

CONSIDERATO

- che in applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, occorre valutare la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune sia di carattere tributario che extratributario;
- che, come evidenziato dalla Corte dei Conti - Sezione Lombardia - con parere 251/2017 "in base alla disciplina contenuta nel codice civile la compensazione rientra tra le modalità di estinzione dell'obbligazione diverse dall' adempimento. Essa si sostanzia nelle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore....".
La ratio dell'istituto appare individuabile nella semplificazione dei rapporti giuridici e nell'agevolazione della soddisfazione del credito.

-che in relazione alla possibilità di ammettere il ricorso alla compensazione, la sezione della Corte dei Conti della Basilicata, con delibera n. 123/2013 ha avuto altresì modo di ricordare che:

- "già l'art. 69 comma 1 del R.D. N. 2440/1923, sulla contabilità generale dello Stato, prevede, nei casi ammessi dalle leggi, la cessione e la delegazione dei crediti verso lo Stato e la possibilità, al comma 6, di sospendere un pagamento in presenza di un contemporaneo credito;
- "dalla circostanza che l'art. 1246 del c.c. esclude la compensazione tra le altre ipotesi, qualora ricorra un divieto stabilito dalla legge, permette a contrario di argomentare che "non occorre cercare una disposizione di legge che consente la compensazione, quanto piuttosto che la vieti. Esattamente, quindi, la disposizione legislativa si limita a determinare un effetto autorizzativo di facoltà proprie della capacità negoziale di diritto privato che già sono in capo all'Ente Locale" in concreto, dunque, non "può ritenersi preclusa la compensazione tra debiti reciproci intercorrenti tra soggetti privati ed enti locali per rapporti contrattuali e commerciali";

- che anche il T.A.R. Lazio con sentenza n. 2659 del 16/02/2015 ha affermato che la compensazione è una facoltà tipicamente connessa alla capacità negoziale di diritto privato che le amministrazioni pubbliche, anche locali, già hanno nel momento in cui è loro consentito, se non addirittura prescritto, di agire in regime di diritto privato.

RITENUTO

- opportuno di dovere adottare le opportune misure organizzative al fine di migliorare la situazione finanziaria dell'Ente e garantire il tempestivo pagamento delle somme regolarmente dovute da parte dell'Ente.

RAVVISATA

- l'esigenza di poter adottare i provvedimenti necessari per gli utenti/contribuenti di questo Ente che sono al contempo creditori nei confronti dello stesso, circostanza che determina il sorgere di rapporti di debito e credito.

RITENUTO

- indispensabile intervenire per normare correttamente le compensazioni, applicabili ai debiti per imposte, tributi comunali ed altre entrate comunali, al fine di fissare i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

- di dover disciplinare tale istituto con apposito regolamento comunale.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento comunale di contabilità VISTO il Regolamento per la compensazione delle Entrate Comunali.

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione.

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria espresso con verbale n.24 del 09/10/2018;

PROPONE DI DELIBERARE

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il regolamento per la compensazione delle Entrate Comunali, applicabile ai debiti di natura tributaria, extratributaria e patrimoniale, che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Data 09/10/2018

Assessore al Bilancio, Tributi e Patrimonio

F.TO Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

PARERE TECNICO : Il responsabile dell'Area Entrate

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 ; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Data 09/10/2018

Il Responsabile dell'Area

F.TO Sig.Biagio Motta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49, comma 1, del TU approvato con D.Lgs. 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere favorevole.

Data 09/10/2018

PER Il Responsabile dell'Area

F.TO Biagio Motta



CITTA' DI AGROPOLI

Provincia Salerno

AREA ENTRATE TRIBUTARIE - EXTRATRIBUTARIE

TURISMO - PROMOZIONE - EVENTI - CULTURA- SPORT

Telefono: n. 0974/827482- telefax: n. 0974/826066

e-mail: tributi@comune.agropoli.sa.it

REGOLAMENTO PER LA COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento

Art. 3 - Compensazione verticale

Art. 4 - Compensazione orizzontale

Art. 5 - Compensazione tra crediti e debiti dell'Ente

Art. 6 - Abrogazioni

Art. 7 - Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare il procedimento per la compensazione delle entrate comunali.

Art.2
Ambito di applicazione del Regolamento

1. E' ammessa, in applicazione del combinato disposto dell'art.1 - comma 167 - della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 8 - comma 1 - della legge 27 luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni, la compensazione delle somme a credito con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
2. La domanda di compensazione in carta semplice, compilata su apposito modello predisposto dal competente Ufficio e scaricabile dal sito istituzionale, può essere presentata direttamente allo sportello di protocollo generale oppure trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
3. L'attività istruttoria viene espletata dal Funzionario responsabile dell'entrata comunale.
4. Il Funzionario responsabile, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di compensazione, adotta il provvedimento di concessione. La domanda di compensazione, decorso inutilmente il suddetto termine di sessanta giorni, dovrà intendersi rigettata in base al principio del silenzio-rifiuto.
5. Il provvedimento di concessione o diniego della compensazione è comunicato al contribuente mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
6. La compensazione non è ammessa per le somme risultanti da avvisi di accertamento o di liquidazione, per le somme iscritte a ruolo o risultanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

7. Resta impregiudicata la possibilità di recupero delle entrate comunali da parte dell'Ente a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute dal contribuente.

Art. 3

Compensazione verticale

1. Il contribuente, nei termini di pagamento di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento concernenti la medesima tipologia di entrata comunale e relative agli anni precedenti, senza interessi, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, la domanda di cui al precedente art. 2, comma 2, ed una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge, corredata dei versamenti effettuati, contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
 - importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
 - esposizione delle eccedenze da compensare distinte per annualità;
 - attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o, nel caso della presentazione di una pregressa domanda di rimborso, dichiarazione espressa di rinuncia all'istanza di rimborso;
 - documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dell'entrata comunale dovuta, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti,

oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tale ipotesi, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere appositamente verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 4

Compensazione orizzontale

1. Il contribuente, nei termini di pagamento di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento afferenti tipologie di entrate comunali differenti e relative al medesimo anno od anni precedenti, senza interessi, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, la domanda di cui al precedente art. 2, comma 2, ed una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge, corredata dei versamenti effettuati, contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
 - importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
 - esposizione delle eccedenze da compensare distinte per annualità e tipologia di entrata;
 - attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o, nel caso della presentazione di una pregressa domanda di rimborso, dichiarazione espressa di rinuncia al rimborso.
 - documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dell'entrata comunale dovuta, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tale ipotesi, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere

appositamente verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 5

Compensazione tra crediti e debiti dell'Ente

1. E' ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali tributarie ed extratributarie e crediti maturati nei confronti dell'Ente facenti capo al medesimo utente/contribuente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti sono ugualmente certi, liquidi ed esigibili.
2. I contribuenti che vantano crediti nei confronti dell'Ente possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali.
3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare la domanda di cui al precedente art. 2, comma 2, ed una dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
 - esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
 - importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
 - affermazione che l'obbligazione a carico dell'Ente si intende estinta con la compensazione del credito e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.
4. I Responsabili dei Settori comunali quando devono disporre liquidazioni a favore di un creditore dell'Ente devono accertare preliminarmente se il

medesimo creditore ha debiti nei confronti dell'Ente stesso. I medesimi Responsabili dei Settori adottano i provvedimenti consequenziali di competenza come appresso:

- liquidazione del credito complessivo vantato dal creditore;
- recupero del debito a carico del creditore mediante compensazione del credito vantato dall'Ente con indicazione dell'importo, della tipologia di entrata comunale e dell'anno di competenza;
- ordinazione del pagamento della differenza tra il credito vantato dal creditore ed il debito a carico dello stesso. Le operazioni di compensazione, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio e dei limiti imposti in materia di contabilità pubblica.

Art. 6

Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni regolamentari comunali di natura tributaria ed extratributaria in contrasto con il presente regolamento.

Art. 7

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione

In prosieguo di seduta il Presidente del Consiglio introduce l'undicesimo punto all'o.d.g. "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI".

Relaziona l'ass. Mutalipassi il quale fa capire l'importanza di tale regolamento per le compensazioni tra cittadini e amministrazione.

Alle ore 18.35 esce il cons. Abate.

Propone poi la modifica dell'art. 2 comma 4 nel seguente modo "il funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di compensazione, adotta il provvedimento di concessione" anziché "entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di compensazione, adotta il provvedimento di concessione o diniego della compensazione".

In assenza di ulteriori interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio invita a votare sulla proposta di modifica dell'ass. Mutalipassi.

Con voti resi in forma palese con il seguente esito:

votanti :13;

favorevoli :13 (unanimità);

contrari: nessuno;

astenuti : nessuno;

delibera

è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta.

Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata l'immediata eseguibilità.

In assenza di ulteriori interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio invita a votare sulla proposta generale comprensiva delle modifiche.

Con voti resi in forma palese con il seguente esito:

votanti : 13;

favorevoli : 13 (unanimità);

contrari : nessuno;

astenuti : nessuno;

delibera

è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta con le modifiche in premessa riportate.

Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata l'immediata eseguibilità.

IL PRESIDENTE
f.to (Massimo La Porta)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Franco Di Biasi)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Francesco Minardi)

=====

Publicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 05.11.18

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 05.11.18

IL VICE SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo